

-----**STATUTO**-----

"Associazione Sistema delle Orchestre e dei cori / Nuclei Giovanili e infantili in Italia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
-----**in breve "Song Onlus"**-----

-----**Articolo 1**-----

-----**COSTITUZIONE**-----

È costituita l'associazione denominata **"Associazione Sistema delle Orchestre e dei cori / Nuclei Giovanili e infantili in Italia- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 42.

L'Associazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"Song onlus"**.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

-----**Articolo 2**-----

-----**SCOPO**-----

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale.

L'Associazione, in particolare, intende promuovere la cultura musicale secondo un progetto integrato di educazione musicale ispirata a "El Sistema" venezuelano, che emancipa i giovani da condizioni di disagio personale, emarginazione sociale e deficit, offrendo loro un'occasione di integrazione e recupero di potenzialità e prospettive, con possibilità gratuita di accedere alla cultura, nonché di lavoro.

L'Associazione, inoltre, intende promuovere la musica anche quale fattore di sviluppo del dialogo tra paesi e genti diverse fra loro.


-----**Articolo 3**-----

-----**ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE**-----

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;



- c) partecipare ad Associazioni, Enti e Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;-----
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, scambi culturali;-----
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;-----
- f) organizzare concerti, mostre, seminari, convegni, giornate di studio, o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'Art 2 del presente Statuto;-----
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

-----**Articolo 4**-----

-----**ASSOCIATI, MEMBRI ONORARI**-----

-----**E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che a seguito di richiesta saranno nominati tali con delibera assunta maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.-----

In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) associato.--

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.-----

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.-----

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.-----

Sono Membri Onorari dell'Associazione gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.-----

Sono Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.-----

-----**Articolo 5**-----

-----**RECESSO ED ESCLUSIONE**-----

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.-----

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente

l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:-----

- morosità;-----
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;-----
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;-----
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.-----

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.-----

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.-----

-----**Articolo 6**-----

-----**FONDO COMUNE**-----

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:-----

- a) le quote associative versate dagli Associati;-----
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;-----
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati, da Sostenitori e da soggetti terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica; -----
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.-----

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del Fondo Comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.-----

-----**Articolo 7**-----

-----**ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.-----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

-----**Articolo 8**-----



-----**ORGANI**-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente e il Vice Presidente;-----
- il Revisore dei Conti.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**Composizione e competenze**-----

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i pagamenti della quota associativa.-----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.-----

L'Assemblea ordinaria delibera su:-----

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;-----
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;-----
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;-----
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;-----
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.-----

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**Convocazione e quorum**-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.-----

Ogni associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. E' possibile delegare ad altri associati, i quali non potranno assumere più di due deleghe ciascuno.-----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei presenti.-----

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i

tre quarti degli associati.-----
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da
altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione
designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.-----

-----**Articolo 11**-----

-----**CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

-----**Composizione e convocazione**-----

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un
numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di
cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è
anche Presidente della Associazione. L'Assemblea determinerà il numero
dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.-----

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e
comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi pos-
sono essere rieletti per più mandati consecutivi.-----

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio
sociale ovvero il Consiglio ravvisi l'opportunità di nominare ulteriori mem-
bri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro/i
membro/i. Detta nomina dovrà essere sottoposta all'Assemblea immedia-
tamente successiva per la conferma.-----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda
l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma,
purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima
della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può
essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.-----

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza
della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggio-
ranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.-

-----**Articolo 12**-----

-----**CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

-----**Competenze**-----

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, non-
ché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, poten-
do istituire uffici, segreterie, direzioni o individuare e nominare responsa-
bili per settori di attività, comitati o commissioni, modifica e chiusura di
sedi secondarie.-----

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente al proprio
interno.-----

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa
annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidato-
gli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Artistico, anche
tra estranei, determinandone funzioni, natura, compenso e durata
dell'incarico.-----

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segreta-
rio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata
dell'incarico.-----

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle
proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, come pure istituire il



Comitato esecutivo, composto dal Presidente e da altri due consiglieri. ----
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare membri esterni ad assistere alle
sue riunioni, senza diritto di voto.-----

-----**Articolo 13**-----

-----**PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**-----

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.-----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto per più mandati consecutivi.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.-----

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.----

In caso di assenza o impedimento del Presidente, spettano al Vice Presidente le medesime attribuzioni e poteri del Presidente.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**REVISORE DEI CONTI**-----

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.-----

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

-----**Articolo 15**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituita presso la CCIAA di Milano.-----

-----**Articolo 16**-----

-----**SCIoglimento**-----

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

-----**Articolo 17**-----

-----**CLAUSOLA DI RINVIO**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.-----

-----**Articolo 18**-----

-----**NORMA TRANSITORIA**-----

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.-----

F.TO CERETTA LUCA-----

BORRI ETTORE-----

JAIS RUBEN-----

SIRONI MAURO-----

GIORGIO ALICE-----

CALINI CHIARA TEODORA O CHIARA TEODORA EMILIA-----

MAINO MARIA-----

SERRALUNGA CRISTINA GRAZIA MARIAROSA-----

BELLONI ANTONIO-----

MORTARA ANNA SILVIA MARIA TERESA-----

MANENTI EMANUELA-----

PIRERA ANDREA MICHELANGELO-----

PENACCA MAURO-----

GARDINI MARIA PIA-----

LONOCE ROBERTO-----

ZUCCOTTO ELENA-----

BILOTTA GRAZIA-----

GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI NOTAIO-----

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si rilascia in carta libera su richiesta di
parte per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, li 12 ottobre 2011

